Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 26 ottobre — Numero 253

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1479 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1° del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, modificato col decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di Sassari e di Cagliari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario; esse costituiscono Enti morali autonomi ed hanno per oggetto:

1° di fare prestiti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di terreni, singoli o riuniti in associazione, nelle rispettive Provincie:

a) per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari ed alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di coltura, per ogni altro miglioramento fondiario ed agrario in genere e per opere di colonizzazione;

b) per l'affrancazione di canoni, censi e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice;

c) per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro;

d) per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

2° di fare anticipazioni ai Monti frumentari, ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere *c*) e *d*);

3° di fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

Le Casse provinciali sono altresì autorizzate a ricevere depositi di numerario ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.

I mutui di cui al n. 1, lettera *a*), sono concessi a misura che procedono i lavori. I mutui stessi e quelli di cui alla lettera *b*) sono garantiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, numero 4276 e 31 maggio 1903, n. 254 e sono ammortizzabili mediante semestralità costanti, in un periodo non eccedente i 30 anni.

I prestiti di cui al n. 1, lettera *c*), godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore ai cinque anni.

I prestiti di cui al n. 1, lettera *d*), godono del privilegio stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed hanno la scadenza al raccolto. Essi potranno essere concessi dalle Casse provinciali solo in quei Comuni nei quali manchino Enti intermedi di credito agrario.

Gli stessi privilegi, di cui ai precedenti capoversi, garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dalle Casse agrarie e dai Consorzi agrari.

Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art 203 del Codice penale, oltre la decadenza dal beneficio del termine ed il divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni.

Sui mutui di cui al num. 1, lettere *a*) e *b*), è corrisposto l'interesse del due e mezzo per cento. A compensare la differenza tra il tasso ordinario e quello del due e mezzo per cento, è devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, a termini del penultimo capoverso dell'articolo 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844. Sugli altri prestiti è corrisposto l'interesse che sarà fissato annualmente dal Ministero di agricoltura, intese le Casse provinciali, in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto.

Art. 2.

Il patrimonio delle Casse provinciali è costituito:

1° dalla somma di lire tre milioni, assegnata, quanto a L. 1.800.000 alla Cassa di Cagliari e quanto a lire 1.200.000 alla Cassa di Sassari in forza dell'art. 2 parte prima della legge 14 luglio 1907, n. 562

Sulla somma anzidetta le Casse provinciali non corrisponderanno alcun interesse sino a tutto il 1930. Dal 31 dicembre 1931 corrisponderanno per quarant'anni una annualità fissa comprendente l'interesse del 2 per cento e l'ammortamento del capitale;

2° da una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritti nei ruoli per il 1905 a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e dagli avanzi eventuali di cui al primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

3° dall'anticipazione di L. 2 200 000 accordata dalla Cassa depositi e prestiti per L. 1.200 000 alla Cassa di Cagliari e L. 1.000.000 a quella di Sassari, a norma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Su tale anticipazione, la cui restituzione sarà fatta in tredici rate annuali a cominciare dal 31 dicembre 1931, le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari corrisponderanno l'interesse del 2 per cento.

Il capitale in tal modo anticipato è garantito dallo Stato. La differenza fra l'interesse del 2 per cento corrisposto dalle Casse provinciali e quello del 4 per cento spettante alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme anticipate sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura;

4° dalla somma di L. 1.000.000 assegnata per lire 600.000 alla Cassa di Cagliari e per L. 400.000 alla Cassa di Sassari dall'art. 8 del Regio decreto-legge 15 settembre 1915, n. 1373, allegato *D*;

5° da tutti i beni di origine ademprivili attribuiti alle Casse. Detti beni saranno quotizzati e concessi in enfiteusi a termini delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 14 luglio 1907, n. 562; ovvero alienati previa autorizzazione del Ministero di agricoltura;

6° dalle somme ricavate dalla vendita dei beni predetti.

Art. 3.

Le anticipazioni sul fondo di cui ai decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, al R decreto 20 luglio 1919, n. 1414 e al R. decreto legge 13 marzo 1920 n. 421, potranno essere elevate sino a L. 3 000 000 per la Cassa provinciale di Cagliari e a L. 2.000.000 per quella di Sassari, e saranno restituite in venti annualità uguali a partire dal 31 dicembre 1931. Sulle dette anticipazioni non decorreranno interessi a favore dello Stato.

Art. 4.

All'art. 6 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, è sostituito il seguente: Il cinque per cento degli utili netti delle Casse provinciali, risultanti dal rendiconto di ciascun esercizio, potrà dalle Casse stesse essere distribuito in sussidi o premi agli agricoltori mutuatari per costruzione di case coloniche e stalle razionali. Sul fondo medesimo le Casse potranno concedere inoltre premi da aggiudicarsi, mediante concorso, a quegli Istituti intermedi di credito agrario che ne risultassero più meritevoli.

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura è autorizzato a mutuare entro l'esercizio 1920-921 alla Cassa provinciale di Cagliari L. 4,800,000 ed alla Cassa provinciale di Sassari L. 3,200,000, sotto deduzione delle somme già mutuate ai proprietari ed enfiteuti delle provincie di Cagliari e Sassari, in applicazione della legge 16 luglio 1914, n. 665.

L'accertamento delle somme da versare alle Casse suddette sarà fatto dal Ministero di agricoltura, e sarà approvato con decreto Ministeriale da registrare alla Corte dei conti. Le somme da pagare alle Casse provinciali faranno carico al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1920-921 in conto resti.

Art. 6.

Le Casse provinciali subentreranno in tutti gli oneri dei mutuatari e in tutti i diritti dello Stato di fronte ai mutuatari stessi per tutti i mutui già pagati dal Ministero di agricoltura e dovranno sostituirsi al Ministero suddetto per tutte le concessioni da farsi in ar-

monia della succitata legge, sia per nuovi mutui, sia per mutui già concessi e finora pagati solo in parte.

Art. 7.

La restituzione delle somme di cui all'art. 5 sarà fatta dalle Casse provinciali in cinquanta anni, mediante il pagamento delle annualità fisse di L. 169 238,69 per la Cassa di Cagliari e di L. 112.825,79 per la Cassa di Sassari. Tali annualità comprendenti gl'interessi del 2,50 per cento e le restituzioni di capitale, saranno corrisposte annualmente a cominciare dal 30 giugno 1931 e così di seguito, fino alla cinquantesima ed ultima annualità, da pagarsi il 30 giugno 1980, e saranno versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata ad apposito capitolo. Dalla data del versamento alle Casse provinciali delle somme di cui all'art. 5, sino al 30 giugno 1930, le Casse stesse verseranno in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, gli interessi semplici sulle dette somme sotto deduzione dell'uno e mezzo per cento che sarà corrisposto dal Ministero di agricoltura.

Art. 8.

Il Ministero di agricoltura a partire dal 30 giugno 1931 e fino al 30 giugno 1980 dovrà annualmente versare alla Cassa dei depositi e prestiti L. 282.064,48 per conto delle Casse provinciali e la spesa farà carico ai capitoli corrispondenti al n. 116 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero pel 1920-921, e L. 90.337,12 per quota fissa di interessi di favore all'1,50 per cento, riferibili, per L. 54 202,27 alla Cassa provinciale di Cagliari e per L. 36.134,85 alla Cassa provinciale di Sassari, i quali interessi faranno carico ai capitoli corrispondenti al n. 94 del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1920-921.

Art. 9.

Le Casse provinciali, per il servizio che si assumeranno, saranno soggette ad una speciale sorveglianza da parte del Ministero di agricoltura, che, in caso di irregolarità, potrà nominare apposito commissario, a spese delle Casse stesse, per la gestione dei mutui di favore.

Art. 10.

All'art. 7 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, modificato dal decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa provinciale è costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente e tre consiglieri sono nominati dal ministro di agricoltura, tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'art. 37 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, in una lista non meno di 40 nomi scelti tra i più provetti agricoltori della Provincia, inscritti nei Consorzi o Comizi agrari.

Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere riconfermato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un biennio d'intervallo.

I componenti dei Consigli di amministrazione delle Casse provinciali di Cagliari e Sassari non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta provinciale amministrativa delle rispettive Provincie se non abbiano da almeno sei mesi cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

L'organico degli impiegati delle Casse provinciali, con le norme relative al loro stato giuridico ed economico, è formato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero di agricoltura. Ad eccezione dei direttori, che sono nominati dal ministro di agricoltura, gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Una Commissione di sconto, composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, da un consigliere scelto mensilmente per turno e dal direttore della Cassa, provvede alla concessione dei prestiti e delle anticipazioni di che ai nn. 1, lettere *c*) e *d*), 2 e 3 dell'art. 1. Qualora il voto del direttore sia contrario, la esecuzione della deliberazione è sospesa e decide il Consiglio di amministrazione.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e della Commissione di sconto compete una medaglia di presenza.

Annualmente saranno pubblicati, senza spesa, nel Foglio periodico degli annunzi delle prefetture il bilancio delle Casse, il riassunto delle relazioni dei direttori e le relazioni dei revisori.

Il servizio di Cassa sarà fatto dalla tesoreria della Provincia.

Art. 11.

All'art. 7 della legge 16 luglio 1914, n. 665, ed all'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari sono autorizzate ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei Comuni della Sardegna nei quali se ne manifesti il bisogno.

I Monti frumentari e le Casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni delle Casse provinciali di credito agrario.

I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggono un capitale inferiore a L. 2000 o non possano utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro di agricoltura sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con Monti e Casse di Comuni contermini oppure concentrati nella Cassa provinciale.

Ciascuna Cassa provinciale dovrà impiegare i capitali dei Monti e delle Casse concentrati di preferenza

in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti e le Casse risiedevano.

La gestione dei Monti, delle Casse e dei Consorzi di Monti o di Casse, esistenti nella sede di ciascuna Cassa provinciale o delle agenzie o succursali di esse sarà assunta rispettivamente dalla Cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali.

Art. 12.

All'art. 11 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844 è sostituito il seguente:

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

Annualmente, dopo effettuato nel magazzino del Monte il versamento delle quantità di grano dovute dai prestatari, l'Amministrazione provvederà, mediante scambi, vendite ed acquisti, a regolare il proprio patrimonio di grano, per modo che esso sia costituito da una corrispondente quantità di seme selezionato, di tipo unico o di tipi diversi, che, però, dovranno essere tenuti separati nel magazzino e separatamente concessi ai richiedenti per la semina.

Art. 13.

All'art. 13 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844 è sostituito il seguente:

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per gli scopi indicati alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1.

Sui prestiti in denaro i Monti frumentari non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero di agricoltura, percepire un interesse maggiore del 2 per cento di quello che corrispondono alla Cassa provinciale. È vietato di porre a carico dei prestatari altri oneri a qualsivoglia titolo.

Art. 14.

È abrogato l'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592.

Art. 15.

All'art. 15 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, modificato dall'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque membri uno dei quali nominato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore ai 3000 abitanti.

Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dei due commissari.

I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente; di essa non possono far parte il sindaco e gli assessori del Comune.

L'amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto nei modi indicati agli articoli 21 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

Art. 16.

L'art. 25 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, sono sostituiti dal seguente:

« È soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera *c*) dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

« Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, i Monti frumentari, le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero di agricoltura; quella sui Monti frumentari e le Casse agrarie è di regola delegata dal Ministero alle Casse provinciali.

Con apposito regolamento si provvederà a dettare le norme per l'esercizio della vigilanza suddetta.

Le Casse provinciali avranno facoltà di disporre ispezioni anche sugli altri Enti intermedi di credito agrario che abbiano ottenuto un'anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse.

Art. 17.

All'art. 13 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

L'approvazione dei conti dei depositari dei Monti frumentari, come pure dei rendiconti annuali di tutti gli Enti sottoposti alla vigilanza delle Casse provinciali, è devoluta al Consiglio di amministrazione delle Casse stesse. Dalla decisione del detto Consiglio, i depositari e le amministrazioni degli Enti possono ricorrere al Ministero di agricoltura.

Art. 18.

I contratti relativi alla concessione dei prestiti e mutui e alla alienazione e concessione dei beni ex-ademprivili saranno registrati col pagamento del diritto fisso di una lira.

Art. 19

Le Casse provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di manomorta e di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — ALESSIO — MEDA — FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1480 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921 sono autorizzate:

a) la spesa di L. 2.000.000, in aggiunta a quella già autorizzata da precedenti leggi, per provvedere alle opere di riparazione e ripristino di strade nazionali, resesi necessarie in conseguenza di alluvioni, piene e frane; spesa che resta senz'altro stanziata al capitolo 179 del bilancio medesimo;

b) la spesa di L. 2.500.000 per provvedere alla esecuzione - per le sole provincie di Udine, Belluno e Venezia, a totale carico dello Stato - dei lavori indilazionabili necessari per ripristinare, in via provvisoria, nelle strade provinciali e comunali il transito interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920; e per concedere sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle Provincie, Comuni e Consorzi di tutto il Regno per le remissioni e riparazioni definitive di opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle suddette alluvioni e piene.

È all'uopo istituito nella parte straordinaria del bilancio suddetto il cap. 180-*bis*, con la denominazione e stanziamento seguenti: « Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessione di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 alle Provincie, Comuni e Consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali e idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette, L. 2,500,000 ».

c) la spesa di L. 500.000 per provvedere nelle località danneggiate dalle suaccennate alluvioni:

1° alle demolizioni, ai puntellamenti di edifizi pericolanti ed agli sgomberi di aree pubbliche;

2° alla costruzione di ricoveri per famiglie rimaste senza tetto ed alle opere accessorie;

3° al restauro degli stabili che non potrebbero dare sicura abitazione senza l'esecuzione dei lavori di riparazione per un importo non eccedente le lire tremila;

4° alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare edifici pubblici, provinciali e comunali, o appartenenti ad Enti morali o edifizi di uso pubblico.

La spesa per la esecuzione dei lavori di cui al n. 3 sarà rimborsata allo Stato per intero dai proprietari che abbiano un reddito imponibile complessivo superiore a L. 3000.

Per i lavori di cui al n. 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del Regio decreto 6 febbraio 1909, n. 44 e Regio decreto 6 maggio 1909, n. 255, convertiti nella legge 21 luglio 1910, n. 569.

Qualora le macerie e i materiali provenienti dagli sgomberi possano essere utilizzati in tutto o in parte, il genio civile potrà avvalersene per i lavori di riparazione.

Nella parte straordinaria del bilancio suddetto è istituito il cap. 182-*ter* con la denominazione e lo stanziamento seguenti: « Provvedimenti a favore delle persone rimaste senza tetto in seguito alle alluvioni del settembre 1920 e per assicurare l'incolumità pubblica negli abitati L. 500.000 »;

d) la spesa di L. 2.000.000 in aggiunta allo stanziamento del cap. 113-*bis* del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso, per provvedere alle opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno, nelle provincie di Firenze e Pisa;

e) la spesa di L. 1.000.000 in aggiunta allo stanziamento del cap. 81 del bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio 1920-921, per i servizi di piena e casuali per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie, per la parte a quelle attinente, nelle Provincie venete e di Mantova.

Art. 2.

Tutti i lavori eseguiti a norma dei capoversi *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità.

Su richiesta dei funzionari delegati, da farsi alle Delegazioni di tesoreria entro il 30 giugno di ciascun anno, i mandati sia di anticipazione che a disposizione emessi per spese dipendenti dai lavori di cui al precedente articolo, anzi che essere annullati o ridotti a fine di esercizio, potranno trasportarsi per la intera somma o per la parte rimasta inerogata all'eser-

cizio successivo, con le stesse norme seguite per i mandati diretti, compilandosi per essi speciali elenchi.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1481 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 27 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Di concerto col ministro del tesoro;

Visti gli articoli 1 e 6 del Regio decreto 30 novembre 1919, numero, n. 2357, recante provvedimenti per la Camera agrumaria;

Vista la deliberazione in data 14 settembre 1920 del Regio commissario presso la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria;

Determina:

Il prezzo, netto, che la Camera agrumaria liquiderà ai depositanti di citrato di calcio durante l'esercizio 1920-921 sarà di L. 750 per quintale, base 64 per cento di acido citrico.

Il prezzo, netto, da liquidarsi ai depositanti di agrocotto durante il medesimo esercizio sarà di L. 780 per quantità equivalente ad un quintale di citrato di calcio, base 64 per cento di acido citrico.

Roma, 16 ottobre 1920.

Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Il ministro del tesoro
MEDA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Biondo cav. Carlo, brigadiere generale in p. a. s., la decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita al 1° dicembre 1918.

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Vallesi cav. Vincenzo, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 6 luglio 1919.

Sugana cav. Gaetano, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 25 febbraio 1919.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Tenenti complemento fanteria nominati tenenti in servizio attivo permanente:

Amato Guglielmo, anzianità 2 marzo 1916.
Natale Pasquale, anzianità 31 ottobre 1915
De Masi Vincenzo, anzianità 25 febbraio 1917.
Brizzolara Ferdinando, anzianità 12 ottobre 1916.
Zappalà Salvatore, anzianità 26 aprile 1917.
Vitagliano Alfonso, anzianità 17 gennaio 1917.

Sottotenenti complemento fanteria nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Friaglia Corrado, anzianità 1° dicembre 1916.
Della Schiava Enzo, anzianità 1° maggio 1916.

Sottotenente complemento fanteria nominato sottotenente in servizio permanente:

Orlando Antonio, con anzianità 1° maggio 1916.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 15 ottobre 1920:

Pellari Maglietta cav. Luigi, tenente generale, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Rubino cav. Pietro, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 16 settembre 1920.

I seguenti sottufficiali allievi presso la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta dalla data del presente decreto e decorrenza assegni dal 16 ottobre 1920:

Cabiddu Francesco — Schioppa Mario.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Montanari cav. Raniero, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 10 giugno 1920.

I seguenti colonnelli sono in P. A. S., a loro domanda, dal 20 ottobre 1920:

Cappato cav. Filippo — Zanotti dei conti Zanotti nob. cav. Onorato — Boinaghi cav. Augusto — Stocco cav. Cesare.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Sabetti cav. Enrico, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1920:

Cristini cav. Augusto, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 5 febbraio 1920.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Buzzetti cav. Ettore, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Bernardelli cav. Augusto, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio dal 15 giugno 1920.

Rossi Quinto Curzio, tenente colonnello in P. A. S., l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916 dall'8 maggio 1916, stata concessa al suindicato ufficiale, allora capitano in servizio attivo permanente, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in P. A. S., a loro domanda, dal 20 ottobre 1920:

De Tullio cav. Giovanni — Ermetes cav. Riccardo.

I seguenti maggiori sono collocati in P. A. S., a loro domanda dal 20 ottobre 1920:

Morata cav. Giuseppe — D'Errico cav. Ernesto — Azzi cav. Angelo — Quadrone cav. Ernesto — Aggerino cav. Umberto.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Gamberini cav. Alberto, dal 17 aprile 1919.
Cortese cav. Alberto, dal 9 agosto 1920.
Galiani cav. Vittorio, dal 26 febbraio 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Servetto Carlo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 19 novembre 1918.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Guerra Armando, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 ottobre 1920.

Orlandi Alfredo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 gennaio 1919, la aspettativa di cui sopra è prorogata dl 14 novembre 1919, richiamato in servizio dal 21 dicembre 1919 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1920:

Dini Cesare, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 5 maggio 1920.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Decio Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 3 agosto 1920.

Belli Ugo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, stato dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di complemento con R. decreto 8 agosto 1920, richiamato in servizio dall'8 maggio 1920.

Scarpiello Angelo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 ottobre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 29 giugno 1920, richiamato in servizio, dal 24 luglio 1920 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Malinconico Corrado, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da causa di servizio, dal 27 marzo 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 27 luglio 1920.

Gaggino Paolo, capitano, l'aspettativa di cui ai Regi decreti 7 settembre 1919 e 25 aprile 1920 dal 10 agosto 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pagani Pietro, capitano, l'anzianità del suindicato ufficiale, viene stabilita, per effetto del collocamento in aspettativa per sospensione dall'impiego, per la durata di sei mesi, di cui al R. decreto 9 ottobre 1919, al 21 settembre 1915.

Bertani Giulio, capitano, rettificato il R. decreto 20 giugno 1920, nella parte che si riferisce al suo collocamento in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio nel senso che detto collocamento deve intendersi effettuato dal 12 febbraio 1920 anzichè dal 30 ottobre 1919.

Roppoli Antonio, tenente, il trasferimento nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale, deve intendersi effettuato per merito di guerra, dal 25 luglio 1915 e con anzianità 21 aprile 1914, dal 1° maggio 1916.

Roppoli Antonio, tenente, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 1° febbraio al 9 ottobre 1915.

Bariola Enzo, tenente, l'anzianità con la quale il suindicato ufficiale venne trasferito nel ruolo degli ufficiali di complemento è stabilita al 31 agosto 1916.

Egidi Raniero, tenente, rettificato il R. decreto 16 novembre 1919 nella parte che si riferisce alla dispensa dal servizio attivo permanente nel senso che detta dispensa deve intendersi effettuato dal 1° marzo anzichè dal 16 novembre 1919.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Orlando Antonio, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° febbraio 1917.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1920:

Martorana cav. Felice, tenente colonnello, accettata la rinunzia al grado dal 16 ottobre 1920.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Di Pietra Raimondo, tenente in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio dal 15 ottobre 1920.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente, a loro domanda, ed inscritti, col loro grado e con la loro anzianità, nei ruoli degli ufficiali di complemento:

Asquer Di Fiumini Enrico — Bozzi Carlo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Versè cav. Ponziano, colonnello, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio dal 16 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Ciardi Giuseppe, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato a sua domanda, in servizio dal 16 ottobre 1920.

Reggianini Olinto, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 9 novembre 1915 nei ruoli del genio, dal 1° novembre 1920.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

De Leone cav. Ermanno, maggiore commissario, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 11 marzo 1916, n. 11, riguardante la sua rimozione dal grado.

Fazi Fazio, capitano commissario in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 15 agosto 1920.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Gallo Michele, capitano sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 settembre 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 16 maggio 1920:

Pregno cav. Giuseppe, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale di ragioneria.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Zapelloni Giuseppe, ragioniere, è collocato fuori ruolo dal 1° agosto 1920.

Alfonsi Remo, ragioniere, è collocato fuori ruolo dal 1° agosto 1920.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Accossato dott. Ermenegildo, farmacista capo, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovate, con l'annuo assegno di L. 2770, dal 4 febbraio 1920.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Martini Francesco, farmacista militare, collocato in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 2033,33, dal 21 agosto 1919.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Accossato Ermenegildo, farmacista capo, l'annuo assegno concessogli con R. decreto 25 aprile 1920, perchè collocato in aspettativa per infermità comprovata è stabilito invece in L. 3370, dal 4 febbraio 1920.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Fullin Enrico, applicato 7 alpini, collocato in aspettativa per infermità, dal 1° luglio 1920, con l'assegno annuo di L. 2417,50.

Con R. decreto del 14 agosto 1920:

I seguenti applicati delle Amministrazioni militari dipendenti sono collocati, d'ufficio, in aspettativa per infermità, dal 1° agosto 1920, con l'assegno annuo a fianco di ciascuno segnato:

Rodella Francesco, assegno aspettativa L. 2590.
Frosini Serafino, id. id. L. 2417,50.
Canali Augusto, id. id. L. 2417,50.
Zurla Carlo, id. id. L. 2187,50.
Meucci Ridolfo, id. id. L. 2187,50.
Amoroso Ernesto, id. id. L. 1957,50.
De Franceschi Umberto, id. id. L. 1957,50.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Montebovi Alberto, applicato, in aspettativa per infermità dal 15 gennaio 1920, richiamato in servizio dal 16 agosto 1920, con lo stipendio annuo di L. 3175.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Manfredo Luigi, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1920, con l'assegno annuo di L. 2590.

Elmi Giuseppe, applicato, in aspettativa per infermità, dal 10 giugno 1918, richiamato in servizio dal 10 agosto 1920, con lo stipendio annuo di L. 3635.

Aloisi Antonino, applicato, collocato in aspettativa per infermità, dal 10 settembre 1920, con assegno annuo di L. 1957,50.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 23 ottobre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	171 81	Berlino	38 02
Londra	91 415	Vienna	—
Svizzera	419 10	Praga	—
Spagna	—	New York	26 525
Oro	362 44		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	66 56	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	68. 55	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 ottobre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	171 86	Berlino	37 90
Londra	91 83	Vienna	9 60
Svizzera	419 14	Praga	32 00
Spagna	—	New York	26 59
Oro	364 09		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	66 48	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	68.15	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*